



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 18 del Reg.	<b>Oggetto:</b> CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSSI (SS) E IL COMUNE DI USINI(SS) AI SENSI DELL'ART.1, C. 557 DELLA LEGGE N.311/2004, PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE.
Data 05-02-2026	

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di febbraio con inizio alle ore 12:55, nella sala Giunta presso la Casa Comunale, convocato per determinazione del Presidente, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA	P/A
Lubinu Pasquale	Sindaco	P
Canu Antonino	Vice Sindaco	P
Cau Angelino	Assessore	P
Serra Maria Laura	Assessore	P
Giuranna Tatiana	Assessore	A
Campus Maria Franca	Assessore	P

PRESENTI	n. 5	ASSENTI	N° 1
----------	------	---------	------

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Dott. Pasquale Lubinu, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco Sanna.

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Ossi, con nota prot. n. 1454 del 03/02/2026 ha chiesto al Comune di Usini, il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito al Geom. Sabattino Antonio Satta, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Usini inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, al fine di eseguire prestazioni lavorative, al di fuori del normale orario d'ufficio, anche da remoto, presso il Settore Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ossi, ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 e smi, per n. 12 ore settimanali e per il periodo sperimentale di ca n. 4 mesi con decorrenza dal 09/02/2026 al 31/05/2026;

**VISTO** l'articolo 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come da ultimo modificato con l'art. 28-ter del D.L. n.75/2023, convertito in Legge n.112/2023, che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i

*consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;*

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato – Sezione I<sup>^</sup>, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso al Ministero dell'Interno, con cui si precisa che:

- la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (*principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);

- le lacunosità della norma devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000 e smi);

- l'ente di appartenenza deve valutare la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella già in essere e deve, altresì, stabilire le attività non consentite, perché interferenti con i compiti istituzionali;

- se l'utilizzazione del lavoratore avviene con contratto di lavoro subordinato, l'Amministrazione di appartenenza dovrà curare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, quali:

1. l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro ordinario ed il lavoro straordinario;

2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale;

3. le ferie annuali, che dovranno essere fruite nello stesso periodo;

- è necessario che gli enti interessati definiscano preventivamente tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;

- è anche possibile che la seconda attività sia svolta in forma autonoma;

- restano escluse le prestazioni d'opera professionale;

- l'utilizzazione del dipendente con contratto di lavoro autonomo “*è consentita solo nei limiti e con le modalità in cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e alle collaborazioni coordinate e continuative*”.

**VISTA** la Circolare n. 2/2005 in data 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno;

**CONSIDERATO** che il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'ente di appartenenza ed un altro part-time, con il secondo ente, per un massimo di 12 ore settimanali;

**EVIDENZIATO** che è possibile l'utilizzo del dipendente del Comune di Usini(SS) sopra indicato, in considerazione del fatto che la seconda attività lavorativa del predetto dipendente è compatibile con quella già in essere alle dipendenze del Comune di Usini stesso;

**VISTO** il provvedimento prot.n.1390 del 04/02/2026, acquisito al protocollo del Comune al n.1509 del 4.2.2026 con il quale il Segretario comunale di Usini ha espresso il proprio consenso per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, per complessive 12 ore settimanali e per il periodo dal 09 Febbraio al 31 maggio 2026, eventualmente rinnovabile, da prestare comunque in extra orario rispetto a quello ordinario presso l'ente di appartenenza;

**VISTO** lo Statuto Comunale e la parte II, Titolo XI° rubricato “Disciplina delle incompatibilità, sul cumulo di impieghi e della autorizzazione agli incarichi esterni del personale dipendente” del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli

Uffici e Servizi e per l'accesso agli impieghi approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 23/01/2025;

**DATO ATTO** che il presente atto deliberativo è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Comune per il triennio 2026-2028 e che, pertanto, non si ravvisano casi di inammissibilità e improcedibilità ai sensi dell'art.170, comma 7, del TUEL e dell'art.9 del vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico leggi ordinamento enti locali);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, c.1, del D. Lgs. N° 267/2000 e smi;

**CON VOTAZIONE** favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI ACQUISIRE** ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Usini, Geom. Sabattino Antonio Satta, inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, ad eseguire prestazione lavorativa ulteriore presso il Comune di Ossi, anche da remoto, presso il Settore Tecnico-Manutentivo, Edilizia e Urbanistica del Comune, per un periodo sperimentale di ca n.4 mesi con decorrenza dal 9 febbraio e fino al 31 maggio 2026, per n. 12 ore settimanali, oltre le 36 ore settimanali d'obbligo, dando atto nel contempo che lo stesso dipendente ha manifestato in proposito la propria disponibilità;

### **DARE ATTO:**

- che, in conseguenza di quanto sopra, l'orario di lavoro settimanale del sunnominato dipendente sarà di complessive n. 48 (quarantotto) ore, di cui n.12, in base al presente atto, alle dipendenze del Comune di Ossi;

- che il Comune di Ossi organizza il personale utilizzato, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Si demanda in proposito al competente responsabile di settore, sentito il dipendente, ogni determinazione in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa presso il Comune utilizzatore, anche mediante lo strumento del lavoro agile e/o da remoto, secondo la disciplina dell'ente;

- Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto del presente atto, è gestito dal Comune di Usini, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari ed eventuali elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Ossi.

- che il compenso per le prestazioni presso il Comune di Ossi sarà corrisposto dallo stesso Ente e dovrà essere commisurato e proporzionato rispetto alla retribuzione contrattualmente prevista per l'area di inquadramento e posizione economica di appartenenza del dipendente autorizzato. Al lavoratore in utilizzo sarà corrisposto, per accedere all'Ente utilizzatore da cui non dipende contrattualmente, il rimborso delle spese di viaggio, se ed in quanto dovute in base alla normativa vigente.

**DARE ATTO** inoltre che la spesa necessaria per l'acquisizione della prestazione lavorativa del dipendente predetto, quantificata in complessive € 3.950,00 trova copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, annualità 2026, Missione 1, Programma 6, macroaggregati n.1 e 2;

**DEMANDARE** al competente responsabile di settore ogni ulteriore adempimento gestionale, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio comunale ed ogni altro adempimento connesso;

Inoltre, con separata ed identica votazione, stante l'urgenza di avvio dell'attività lavorativa manifestata dall'ente richiedente, si dichiara l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, c.4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:**

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

**Il Sindaco**

Dott. Pasquale Lubinu

(Documento informatico firmato Digitalmente)

**Il Segretario Comunale**

Dr. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente)

---